

Corte di Cassazione civile, sez. I, Sentenza 23 novembre 2005, n. 24594

👁 6 Visualizzazioni 👍 0 📅 22 Novembre 2005 🔄 Updated on 22 November 2005

Diritto d'autore – opera musicale – carattere creativo – plagio

Parti: Bacalov c. Endrigo

In Il Diritto d'Autore, 2006 (2), pag. 213, con nota di Gaia Mari

Anno: 2005

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Pres. Saggio – Est. Panzani – Bacalov (Avv. G.

Assumma) c. Endrigo e altri (Avv. Prof. P. Spada).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sergio Endrigo, Riccardo Del Turco, Paolo Margheri e la Noah's Ark Edizioni Musicali S.r.l. convenivano dinanzi al Tribunale di Roma Luis Enrique Bacalov, la C.A.M. s.r.l., I Cecchi Cori Tiger Cinematografica s.r.l., la Esterno Mediterraneo Film s.r.l. per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dagli attori per avere il Bacalov riprodotto quasi fedelmente ed inserito in vari brani della colonna sonora del film « Il Postino » le quattro battute costituenti il motivo base della canzone «Nelle mie notti composta nel 1973 dai primi tre e cantata dall'Endrigo, dei cui diritti di utilizzazione economica la Noah's Ark Edizioni Musicali s.r.l. Ci era resa cessionaria.

Si costituivano i convenuti che concludevano per il rigetto della domanda: le società convenute chiedevano inoltre, per il caso di accoglimento, di essere manlevate dal Bacalov quale autore materiale dell'illecito, commesso a loro insaputa.

All'esito di due c.t.u. per la determinazione dell'originalità o meno delle musiche del film «Il postino» il Tribunale con sentenza 22 gennaio 2001 rigettava la domanda. Su appello degli attori la corte d'appello con sentenza 1 gennaio 2003 in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'appello nei confronti di C.A.M. s.r.l., Esterno mediterraneo s.r.l., Fin Ma Vi Cecchi Gori Group s.p.a. Accoglieva invece l'appello nei confronti del Bacalov accertando che le prime quattro battute musicali dei brani della colonna sonora del film «Il Postino» costituivano plagio delle prime quattro battute, dell'opera musicale «Nelle mie notti» e condannando l'appellato al risarcimento dei danni a favore degli appellanti in proporzione ai rispettivi diritti, da determinarsi in prosieguo di giudizio.

Affermava la corte d'appello che la colonna sonora del film «Il Postino» non costituiva una variazione musicale della canzone «Nelle mie notti» con caratteri di originalità. Il Tribunale aveva ritenuto che l'opera del Bacalov costituisse una variazione dell'originale motivo di quattro battute contenuto nella canzone dell'Endrigo. Tale conclusione non poteva essere condivisa perché le variazioni delle note nelle quattro battute erano minime, identico era il disegno melodico, l'armonia ed i tempi. La variazione per essere tutelabile ai sensi dell'art. 2 L.A. deve costituire opera originale, mentre nella specie si trattava di una pedissequa ripetizione dei temi della canzone degli appellanti. Le battute non potevano essere esaminate separatamente, come avevano sostenuto i consulenti di parte appellata, esse costituivano l'intero leitmotiv sia della canzone c della colonna sonora del film. Vi era quindi plagio.

Ad avviso dei giudici d'appello il Tribunale aveva mal interpretato le conclusioni dei consulenti d'ufficio, affermando che essi avevano ritenuto non determinante la riproduzione quasi fedele delle quattro battute nell'economia dell'intera colonna sonora del film. Al contrario i c.t.u. avevano ritenuto che il Bacalov avesse effettuato una vera e propria «citazione» pur limitando il plagio alle quattro battute iniziali.

Era poi irrilevante che la canzone dell'Endrigo fosse una canzone commerciale e che l'opera del Bacalov fosse invece una colonna sonora di film, accompagnata non da un testo orale, come nella canzone, ma eseguita da un bandoneon che le attribuiva una particolare suggestione musicale. Non erano né il fine della composizione né il suo contenitore né le modalità esecutive a rendere l'opera originale. Negli arrangiamenti jazzistici o nelle trasposizioni per orchestra di opere scritte per strumento solista vi potevano essere vere e proprie creazioni originali, ma occorreva comunque che colui che effettuava le trasposizioni citasse l'autore e l'opera originale. Poiché il Bacalov ci non aveva fatto, sussisteva violazione dell' art. 158 L.d.A.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Bacalov, formulando tredici motivi. Resistono con controricorso Sergio Endrigo, Riccardo Del Turco, Paolo Margheri e la Noah's Ark Edizioni Musicali s.r.l. che hanno proposto anche ricorso incidentale con cinque motivi. C.A.M. s.r.l Esterno Mediterraneo Film s.r.l.. Cecchi Cori Group Fin.Ma.Vi. s.p.a. hanno proposto controricorso al ricorso incidentale ed adesivo al ricorso principale. Cecchi Cori Group Fin.Ma.Vi. s.p.a. ha anche proposto ricorso incidentale condizionato al rigetto del ricorso principale con unico motivo.

Il ricorrente principale ed i contro ricorrenti Sergio Endrigo, Riccardo Del Turco, Paolo Margheri, Noah's Ark Edizioni Musicali S.A.S. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente principale Bacalov deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c., osserva che la Corte d'appello ha dichiarato che le prime quattro battute musicali dei brani della colonna sonora del film 11 Postino costituiscono plagio delle prime quattro battute dell'opera musicale degli attori «Nelle mie notti». La pronuncia si riferirebbe dunque a tutti indistintamente i brani musicali che costituiscono la colonna sonora del film. ancorché i brani n. 3 e 13 siano stati creati c F. Canaro e L.C. Amadori ed il brano n. 17 sia stato creato dal Bacalov in comunione creativa con G. Gensel.

Questi autori sarebbero pertanto liticonsorti necessari pretermessi in quanto la sentenza impugnata ha deciso anche nei loro confronti., con conseguente nullità per violazione dell'art. 102 c.p.c.

Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. Gli attori Sergio Endrigo, Riccardo Del Turco, Paolo Margheri, Noah's Ark Edizioni Musica s.r.l. nelle loro conclusioni avanti alla Corte d'appello hanno chiesto l'accertamento dell'avvenuto plagio esclusivamente con riferimento alle opere musicali del maestro Bacalov denominate il Postino, In bicicletta, Postino scambino, Suoni dell'Isola, Sogni del Postino, Il Postino poeta. La Corte d'appello ha invece dichiarato che tutte le opere facenti parte della colonna sonora dei film costituivano plagio delle prime quattro battute della canzone "Nelle mie notti". La corte avrebbe pertanto pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dagli attori, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità per ultrapetizione.

Con il terzo motivo il ricorrente principale lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c. perché nella sentenza non sono state riportate le conclusioni delle parti ai sensi del numero 3 della norma ora citata, avendo affermato la giurisprudenza che a tale omissione segue la nullità della sentenza quando ad essa si accompagni un vizio di attività – del giudice, vale a dire un vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Tale vizio sussisterebbe nel caso di specie per aver la Corte di merito ritenuto il plagio nei confronti di soggetti che non erano parti, nel giudizio e relativamente ad opere che non erano oggetto della domanda attorea, come già evidenziato nei primi due motivi di ricorso.

Con il quarto motivo di ricorso il Bacalov deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché difetto di motivazione. La Corte di merito ha accertato il plagio delle prime quattro battute dei brani della colonna sonora del film *Il Poetino* rispetto alle prime quattro battute della canzone *Nelle mie notti*. ma in realtà le battute in contestazione, come emergerebbe da una c.t.u. e dagli spartiti ad essa allegati, non sarebbero allocate all'inizio dei brani, ma altrove. Anche sotto questo profilo la sentenza sarebbe nulla per ultrapetizione, perché non conforme alla domanda proposta dagli attori.

Con il quinto motivo il ricorrente principale deduce violazione degli artt. 769 e 782 c.c. nonché dell'art. 107 L.d.A. ed in subordine dell'art. 1418 c.c. nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio. Secondo il Bacalov nessuno degli originari attori sarebbe titolare dei diritti di utilizzazione economica della canzone *Nelle mie notti*. La Corte d'appello avrebbe erroneamente affermato che la Noah's Ark Edizioni Musicali s.r.l. si sarebbe resa cessionaria agli autori Endrigo, Del Turco e Margheri dei diritti di utilizzazione dell'opera musicale. In realtà, come risulterebbe dal doc. 1 del fascicolo del ricorrente, gli autori trasferirono i diritti di utilizzazione economica alle Edizioni Musicali Jubal s.r.l. Con successiva scrittura privata, doc. 2 del fascicolo del ricorrente, la Jubal avrebbe trasferito il 50% dei diritti di utilizzazione economica alla Noah's Ark Edizioni Musicali s.r.l. Tale contratto sarebbe però nullo in quanto consisterebbe in una donazione non perfezionata con atto pubblico, come tale nulla per vizio di forma ex art. 782 c.c. e ciò potrebbe evincersi dal fatto che nessun corrispettivo è previsto a fronte del trasferimento a favore di Jubal. Anche qualificando il contratto come cessione-vendita esso sarebbe nullo ex art. 1418 c.c. per mancanza di causa in difetto di pattuizioni in ordine al prezzo.

Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, l'inammissibilità e nullità del capo di sentenza relativo alla condanna del Bacalov per l'assunta violazione dei diritti patrimoniali spettanti a Endrigo, Del Turco e Margheri nonché alla Noah's Ark Edizioni Musicali s.r.l.

Ad avviso del ricorrente la questione non è tardivamente proposta perché la nullità è rilevabile d'ufficio e perché essa risulta da documenti che sono già acquisiti al processo.

Con il VI motivo il Bacalov deduce violazione degli artt. 1, 2, 6, 20 L.d.A. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c. nonché difetto e contraddittorietà di motivazione in ordine all'individuazione del segmento della composizione musicale dedotto come plagiato.

La corte territoriale avrebbe omissis di accertare se le prime quattro battute della canzone *Nelle mie notti* abbiano il requisito della compiutezza espressiva, tali da poter essere qualificate opera dell'ingegno. Sottolinea che l'accertamento in tal senso costituisce un dritto-dovere per il giudice, che deve procedere d'ufficio, trattandosi di situazione sottratta alla disponibilità delle parti, alla qualificazione di un bene come bene giuridico e dunque come opera dell'ingegno. Sul punto si era espresso il giudice primo grado, mentre la Corte territoriale non ha ritenuto di pronunciarsi ed in ogni caso non ha specificato l'iter logico in base al quale potrebbe essere pervenuta alla conclusione di essere di fronte ad un'opera dell'ingegno.

Con il VII motivo il ricorrente principale deduce violazione degli artt. 1, 2, 6 L.d.A. 2575 e 2576 c.c. nonché difetto di motivazione in ordine all'individuazione del segmento musicale presuntivamente plagiato.

La corte d'appello avrebbe omissis di accertare la novità del segmento musicale di cui gli attori deducevano la violazione. Ciò nonostante che il Bacalov avesse dedotto che alcune battute erano presenti anche in opere musicali preesistenti, anche di rilevante notorietà quali il *Lohengrin* di Wagner. Con l'ottavo motivo il ricorrente principale deduce difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia nonché violazione degli artt. 1, 2, 20, 158, 171 L.d.A. 2575, 2576 c.c. La Corte territoriale avrebbe affermato che il metodo adottato dai c.t. di parte ricorrente per dimostrare la carenza del requisito della novità nelle prime quattro battute della canzone *Nelle mie notti*, vale a dire l'esame, di ogni battuta separata dalle altre, non sarebbe stato idoneo. La Corte avrebbe tuttavia trascurato che il metodo della frammentazione costituisce l'unico strumento offerto agli analisti per valutare la novità di un brano, tanto che lo stesso metodo era stato adottato dai C.T.U. nelle due perizie effettuate in primo grado. Ancora la Corte ha osservato che le note musicali sono soltanto dodici, con la conseguenza che una singola battuta può anche inconsciamente ripetere una precedente elaborazione altrui, senza che per questo tutta l'opera possa dirsi non originale. In realtà con ciò la corte non avrebbe adeguatamente risposto ai rilievi dei c.t. del ricorrente che avevano escluso il requisito della novità dell'opera non già in relazione ad una sola battuta delle quattro considerate, ma a due battute su quattro nel caso dell'opera del compositore Jensen e a tre battute su quattro nel caso di *Lohengrin* di Wagner.

Ancora vi sarebbe contraddittorietà perché la Corte non ha spiegato perché la ripetizione inconscia di una parte dei motivi di illustri compositori del passato da parte degli attori non sarebbe illegittima, mentre lo sarebbe il medesimo procedimento posto in essere dal Bacalov. Inoltre la ripetizione inconscia di battute altrui purgherebbe l'opera dal difetto di novità, consentendole di pretendere nei confronti di successive opere quella medesima tutela rifiutata ai compositori del passato. In sostanza se gli autori della canzone *Nelle mie notti* non hanno commesso plagio, neppure lo ha commesso il Bacalov.

Con il IX motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione con riferimento alle opere «derivate» nonché violazione degli artt. 1 e 2 L.d.A. Il giudice di primo grado aveva sottolineato che il Bacalov aveva riproposto una piccola e non tutelata parte del tema avversario in un rapporto di derivazione analogo a quello della variazione musicale. Tale affermazione era in armonia con la giurisprudenza che ha escluso il plagio quando la variazione presenti un autonomo contributo originale. Ciò era stato ritenuto dal giudice di primo grado, cui erroneamente la Corte di appello avrebbe attribuito la diversa opinione che il Bacalov avesse realizzato una variazione, costituente opera originale, delle prime quattro battute contenute nella canzone *Nelle mie notti*. Tuttavia, anche accettando l'impostazione della Corte d'appello, cioè che l'opera del Bacalov costituisce variazione delle prime quattro battute della canzone degli attori, occorre tener conto che nelle opere musicali qualificate come variazioni il tema presente nell'opera musicale variata deve sempre e necessariamente venir riproposto.

Con il X motivo il Bacalov deduce violazione degli artt. 13, 171, 20. anche in relazione agli artt. 156 e 158 L.d.A. nonché difetto di motivazione. Ai sensi degli artt. 13 e 111 occorre, perché vi sia violazione del diritto di utilizzazione dell'opera mediante duplicazione, che vi sia riproduzione fattuale di una stesura precedente. Ogni nota deve essere abbinata alle altre nella stessa sequenza. A due tessiture non omologhe nel loro complesso, in cui sia stata inserita una identica breve catena, il percettore può avere reazioni estetiche – emotive differenti, sì che non può esservi confusione di paternità. I due c.t.u. hanno sottolineato che la condotta armonica dei due brani è diversa che le quattro battute non rappresentano l'opera in se stessa, ma costituiscono una cellula base che viene riproposta ciclicamente. La Corte non avrebbe pronunciato sul differenza tra le due stesure.

Con l'XI motivo il Bacalov deduce difetto di motivazione sull'inesistente identità dei due brani musicali quale presupposto dell'accertato plagio. La Corte d'appello avrebbe erroneamente affermato che le prime quattro battute della canzone Nelle mie notti sarebbero identiche a quelle contenute nel brano Il Postino ed in tutti i brani della colonna sonora. Non vi sarebbe adeguata motivazione sulla totale identità delle battute in parola, perché la prima battuta sarebbe diversa essendo in proposito caduti in errore i c.t.u. Baggiani e Dell'Ongaro. Sarebbero diverse anche la seconda e la quarta battuta.

Con il XII motivo il Bacalov lamenta difetto di motivazione nonché violazione dagli artt. 70 e 158 L.d.A. e dell'art. 10 della legge 399/ 1978. La Corte d'appello osserva che il ricorrente avrebbe omesso di citare il nome degli autori delle quattro battute, come sarebbe doveroso nel caso di variazioni musicali. Tuttavia la citazione di un brano altrui ed il plagio sono fattispecie ben differenti. La citazione cui si accompagna l'omessa menzione del nome dell'autore del brano non concretizza un plagio, purché effettuata nei limiti di legge. Limiti che, si sostiene, la Corte avrebbe appurato, non essere stati superati. Non sussistendo plagio gli autori delle prime quattro battute della canzone Nelle mie notti avrebbero avuto soltanto diritto ad essere citati nel supporto fonografico, non certo a pretendere la tutela prevista in caso di plagio.

Con il XIII motivo il ricorrente principale deduce violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 158 L.d.A. nonché difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del plagio.

Poiché l'azione di danni ex art. 158 L.d.A. non è che una specificazione dell'azione generale di danni prevista dall'art. 2043 c.c. ne deriverebbe che l'attore avrebbe dovuto provare la sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito, rappresentato dal dolo o dalla colpa dell'autore del plagio, che non sono in re ipsa.

Sul punto la Corte d'appello avrebbe omesso ogni indagine senza considerare che gli attori non avevano soddisfatto l'onere probatorio che su di essi gravava.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale i controricorrenti Sergio Endrigo, Riccardo Del Turco, Paolo Margheri e Noah's Ark Edizioni Musicali s.r.l. deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine al diritto morale ed all'accertamento della titolarità dei diritti patrimoniali. Deducono ancora violazione degli artt. 1, 4, 12 e ss. 158 L.d.A., 2043 e 2055 c.c. nonché difetto di motivazione in ordine all'esclusione dal concorso nel plagio di C.A.M. s.r.l., Cerchi Gora, Group Fin.Ma.Vi. s.p.a. ed Esterno Mediterraneo Film s.r.l. Osservano che essi avevano chiesto sia in primo grado che in appello che venisse accertata, a seguito del ritenuto plagio, la violazione del diritto morale d'autore spettante ad Endrigo, Del Turco, Margheri.

Avevano inoltre domandato che venisse accertato il diritto della Noah's Ark Edizioni Musicali ad essere riconosciuta comproprietaria esclusiva dei diritti di utilizzazione economica delle composizioni la cui paternità è illecitamente attribuita al Maestro Bacalov ed i cui diritti di utilizzazione economica sono stati illecitamente ceduti a C.A.M. srl ed alla Esterno Mediterraneo Film. La sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla violazione dei diritti morali degli autori Endrigo, Dei Turco, Margheri nonché sulla contitolarità dei diritti di sfruttamento esclusivo dell'opera risultante dal plagio in capo a Noah's Ark Edizioni Musicali. Ancora la Corte avrebbe limitato l'accertamento della violazione dei diritti patrimoniali in capo al solo Bacalov, rigettando l'appello contro C.A.M. Esterno Mediterraneo Film s.r.l., Cecchi Cori Group Fin.Ma.Vi. s.p.a. già Cecchi Cori Group Tiger Cinematografica, società aventi causa dal responsabile del plagio contraffazione.

La Corte ha affermato che non vi era prova che questi soggetti avessero concorso nel plagio, dimenticando che ai sensi degli artt. 12 e ss. L.d.A. il concorso nella contraffazione sussisterebbe tutte le volte in cui vi sia stata integrazione del materiale musicale contraffatto in un'opera filmica o registrazione dello stesso in fonogramma. Tanto la riproduzione dell'opera altrui quanto gli atti d'intermediazione imprenditoriale tra opera ed utenza costituirebbero violazione del diritto d'autore. L'allegata buona fede di C.A.M. s.r.l., Esterno Mediterraneo Film s.r.l., Cecchi Gori Group Fin.Ma.Vi. s.p.a. già Cecchi Gora Group Tiger Cinematografica potrebbe escludere responsabilità per danni, ma non l'accoglimento delle domande di accertamento dell'illecito, di inibitoria, di distruzione degli esemplari dei prodotti filmici e discografici cui il concorso nella contraffazione ha portato. Era poi da escludere la buona fede delle controparti non avendo esse svolto alcuna indagine o valutazione preventiva in ordine alla liceità delle opere di cui il Bacalov si dichiarava autore ed avendo continuato nell'utilizzazione nonostante le diffide dei ricorrenti incidentali.

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. In relazione alla spiegata domanda di inibitoria, sulla quale Corte di merito non ha provveduto. Con il terzo, quarto e quinto motivo formulano la medesima censura con riguardo all'asserita omessa pronuncia della Corte d'appello rispettivamente in ordine alle domande di distruzione dei supporti fonografici, di pubblicazione della sentenza ed alla domanda, spiegata in subordine, di indebito arricchimento. Sotto quest'ultimo profilo osservano che la Corte avrebbe dovuto pronunciare avendo escluso la responsabilità per danni delle società utilizzatrici per difetto di dolo o colpa.

3. Con il ricorso incidentale condizionato Cecchi Gori Group Fin.Ma.Vi. s.p.a. per l'ipotesi dell'accoglimento del ricorso incidentale proposto da Sergio Endrigo, Riccardo De Turco, Paolo Margheri e la Noah's Ark Edizioni Musicali s.r.l. Per quanto concerne la responsabilità per la contraffazione di essa Cecchi Gori Group Fin.Ma.Vi, insiste per l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti di Esterno Mediterraneo Film s.r.l., di C.A.M. s.r.l. e del ricorrente principale Bacalov.

4. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. 4.

I primi tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente. Essi non sono fondati.

Va premesso che il ricorrente principale osserva che la sentenza impugnata nell'accogliere per quanto di ragione l'appello di Sergio Endrigo, Riccardo Del Turco, Paolo Margheri e Noah's Ark Edizioni Musicali s.r.l. nei confronti della sentenza di primo grado ha accertato che «le prime quattro battute musicali dei brani della colonna sonora del film Il Postino costituiscono plagio delle prime quattro battute dell'opera musicale degli attori Nelle mie notti». Poiché alcuni dei brani della colonna sonora del film Il Postino non sono del Bacalov o sono riferibili anche ad altri autori, che non sono parti nel giudizio, la sentenza impugnata avrebbe pronunciato anche nei confronti di soggetti che non sono stati evocati in giudizio, con violazione della disciplina del contraddittorio ed in particolare dell'art. 102 c.p.c. (I motivo). Poiché inoltre gli attori nelle loro conclusioni avevano chiesto l'accertamento del plagio soltanto con riferimento ad alcuni brani della colonna sonora del film Il Postino, indicandoli specificamente, la Corte d'appello avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda, incorrendo nella censura di ultrapetizione per contrasto con l'art. 112 c.p.c.

Ancora, poiché le conclusioni delle parti non sono state riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 132 n. 3 c.p.c., e poiché, come s'è detto, la sentenza avrebbe pronunciato nei confronti di soggetti non convenuti in giudizio e su opere musicali relativamente alle quali non era stata proposta alcuna domanda, ne deriverebbe vizio di motivazione, su un punto decisivo della controversia, vale a dire sull'identificazione delle parti del giudizio e dell'oggetto della domanda.

In proposito va osservato che è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'individuazione del giudicato, sia esso giudicato esterno od interno come nel caso di specie, va effettuata con riferimento non soltanto al dispositivo della sentenza, ma anche alla motivazione di quest'ultima (Cfr. ex multis Sez. Lavoro, 5 marzo 2003 n. 3245, rv. 560859; Sez. Lavoro, 27 novembre 2001, n. 14986, rv. 550607). In questo procedimento non può escludersi la correttezza di un'indagine diretta ad attribuire un'importanza integratrice alle stesse domande delle parti, nell'assenza di altri elementi idonei ad escludere un'obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia (Sez. Lavoro, 26 luglio 1996, n. 6751, rv. 498775; Sezione Lavoro 10 giugno 1995, n. 6559, rv. 492759).

Tanto premesso, va osservato che nel caso di specie non può condividersi l'affermazione del ricorrente principale secondo il quale nell'epigrafe della sentenza impugnata sarebbe stata omessa, in violazione del disposto dell'art. 132, comma 3, c.p.c., l'indicazione delle conclusioni delle parti. Invero a pag. 2 della sentenza si legge che «all'udienza del 16 maggio 2003 i procuratori delle parti concludevano come da verbale». È dunque evidente che la Corte d'appello ha preso in esame le conclusioni assunte dalle parti, quali riportate nel verbale della citata udienza; e dunque il contenuto delle domande proposte da Sergio Endrigo, Riccardo Del Turco, Paolo Margheri e Noah's Ark Edizioni Musicali S.r.l., pur omettendo di riportarle letteralmente.

Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di merito ha genericamente trattato della colonna sonora del film *Il Postino*, senza mostrare di aver distinto i singoli brani che ne facevano parte, affrontando il problema del plagio rispetto alle prime quattro battute della canzone *Nelle mie notti*. La Corte peraltro ha fatto abbondantemente riferimento alle conclusioni assunte dai C.T.U. ed all'analisi che costoro avevano compiuto dei vari brani musicali in contestazione. Sulla base di quest'ultima circostanza e del contenuto delle conclusioni assunte dagli appellanti principali (Sergio Endrigo, Riccardo Del Turco, Paolo Margheri e Noah's Ark Edizioni Musicali s.r.l.), riportate nel controricorso, oltre che nel già ricordato verbale di udienza del 16 maggio 2003, conclusioni in cui erano espressamente citati i singoli brani della colonna sonora del film *Il Postino* che si assumeva che costituissero plagio della canzone *Nelle mie notti*, deve escludersi che la sentenza impugnata abbia pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dagli attori e dunque su brani della colonna sonora del film *Il Postino* non considerati nelle conclusioni formulate in appello e tantomeno che abbia pronunciato nei confronti di soggetti diversi dal Bacalov, autori di taluni di tali brani musicali.

5. Pure infondato è il quarto motivo del ricorso principale. Osserva il ricorrente che la corte d'appello ha dichiarato che le prime quattro battute della colonna sonora del film *Il Postino* costituiscono plagio delle prime quattro battute dell'opera musicale degli attori *Nelle mie notti*. Gli attori però non avrebbero mai chiesto che venisse accertato il plagio delle prime quattro battute dei brani della colonna sonora del film per la semplice ragione che le battute in contestazione sarebbero allocate non all'inizio dei brani, ma altrove.

Di qui il denunciato vizio di ultrapetizione e difetto di motivazione. In realtà non sussiste difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Si è già detto che le statuizioni della Corte territoriale vanno lette con riferimento alle conclusioni, degli attori, come formulate nel verbale dell'udienza del 16 maggio 2003 avanti al giudice d'appello e riportate nel controricorso. Orbene in tali conclusioni gli attori non hanno fatto alcun riferimento alle prime quattro battute dei brani costituenti la colonna sonora del film *Il Postino*. Nelle conclusioni si fa riferimento più genericamente alle composizioni musicali intitolate «*Il Postino*» ed alle relative variazioni tematiche costituenti altri brani della colonna sonora e si chiede accertarsi che tali opere costituiscono plagio o contraffazione dell'opera musicale intitolata *Nelle mie notti*. Non vi è poi neppure difetto di motivazione. La Corte d'appello ha ampiamente trattato il problema del plagio, effettivamente riferito ad un nucleo di quattro battute della canzone *Nelle mie notti* che trovano corrispondenza, secondo la valutazione espressa dal giudice d'appello, in altrettante battute dei brani della colonna sonora del film *Il Postino*. Nella motivazione sono state ampiamente riportate le conclusioni cui sono pervenuti i c.t.u. nominati nel giudizio di primo grado, anche se è stata omessa la precisazione che le prime quattro battute sono da riferirsi non ai brani della colonna sonora in quanto tali, ma alla frase melodica di cui è stata lamentata l'usurpazione.

Tale omissione, peraltro, non ha inciso sulla costruzione del fatto cui sono pervenuti i giudici d'appello, proprio perché in realtà essi si sono conformati alle risultanze del c.t.u., come risulta chiaramente dalla motivazione, pur nell'ambito di una certa qual semplificazione del discorso, frutto evidente della difficoltà per un profano di accostarsi al linguaggio tecnico adottato dai consulenti d'ufficio.

Di qui anche la conclusione che la Corte non abbia pronunciato su domanda non proposta dagli appellati.

6. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile (Omissis).

7. Il VI ed il VII motivo del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente. Con essi il ricorrente afferma che la sentenza impugnata non avrebbe valutato se le quattro battute della canzone *Nelle mie notti* fossero dotate del requisito della compiutezza espressiva, si da poter essere oggetto di tutela quale «opera» ai sensi della legge 633/1941, e se inoltre esse fossero dotate del requisito della novità.

I controricorrenti Sergio Endrigo, Riccardo Del Turco, Paolo Margheri e Noah's Ark Edizioni Musicali s.r.l. hanno eccepito l'inammissibilità di questi motivi del ricorso osservando che la sentenza di primo grado aveva respinto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente in appello, la lesi del difetto di originalità e novità della canzone *Nelle mie notti*. L'eccezione avrebbe pertanto dovuto essere riproposta, non operando l'effetto devolutivo proprio dell'appello per questioni che la parte sostiene che il giudice di primo grado abbia deciso in senso a sé favorevole (Omissis).

In proposito è sufficiente osservare che dall'esame degli atti del giudizio di appello, ed in particolare della comparsa di costituzione in appello del Bacalov, il cui esame è consentito in questa sede essendo stato denunciato un vizio in procedendo, risulta che l'appellato denunciò sia il difetto di compiutezza espressiva delle battute incriminate della canzone di Sergio Endrigo (cfr. pp. 7-13) sia il difetto di novità (pp. 13-17).

L'eccezione è stata dunque riproposta in appello, dal che discendeva l'onere della Corte territoriale di pronunciare sul punto e la piena ammissibilità dei due motivi di ricorso con cui la sentenza impugnata è censurata per non aver pronunciato in proposito.

Invero il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno, con la conseguenza che, prima ancora di verificare se l'opera del Bacalov potesse costituire plagio dell'opera di Sergio Endrigo, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se quest'ultima aveva i requisiti per beneficiare della protezione richiesta sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, della sua attitudine ad essere considerata autonomo apporto creativo, opera tutelata insomma ai sensi della legge sul diritto d'autore, sia sotto il profilo della novità.

La motivazione della sentenza impugnata non affronta in nessuna parte la questione del carattere creativo delle quattro battute oggetto di controversia della canzone *Nelle mie notti* e neppure della novità dell'opera, trattando invece diffusamente la diversa questione del carattere creativo e della novità dell'opera del Bacalov. A seguito dell'accoglimento del VI e VII motivo restano assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale, nonché il ricorso incidentale condizionato. Con riferimento a quest'ultimo va sottolineato che per effetto dell'accoglimento del ricorso principale, la Cecchi Gori Group Fin. Ma.Vi. s.p.a., potrà riproporre la domanda di manleva nei confronti del Bacalov in sede di giudizio di rinvio.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

(Omissis)